



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 luglio 2021
(OR. en)

10152/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0159 (NLE)

ECOFIN 638
CADREFIN 333
UEM 173
FIN 514

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
della Grecia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia della Grecia. A fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro capite pari al 55 % della media dell'Unione nel 2019, il PIL reale della Grecia è diminuito secondo le previsioni di primavera 2021 della Commissione dell'8,2 % nel 2020 e complessivamente del 4,5 % nel periodo 2020-2021. Gli aspetti di lungo periodo con un impatto sui risultati economici a medio termine comprendono, in particolare, l'elevato livello di disoccupazione di lunga durata e la bassa crescita della produttività dovuta alla concentrazione dell'attività economica nei settori tradizionali e a bassa innovazione. Inoltre gli elevati oneri normativi, la burocrazia e il sistema giudiziario lento e inefficiente ostacolano gli investimenti privati.

- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha formulato raccomandazioni per la Grecia. In particolare, nel 2019 il Consiglio ha raccomandato di realizzare nel 2019 e 2020 quanto segue: a) conseguire una ripresa economica sostenibile e affrontare gli squilibri macroeconomici eccessivi proseguendo e completando le riforme in linea con gli impegni post-programma assunti in sede di riunione dell'Eurogruppo del 22 giugno 2018 (raccomandazione specifica per paese 1 del 2019¹); e b) indirizzare la politica economica in materia di investimenti verso i trasporti e la logistica sostenibili, la protezione dell'ambiente, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e i progetti di interconnessione, le tecnologie digitali, la ricerca e lo sviluppo, l'istruzione, le competenze, l'occupabilità, la salute e il ripristino delle aree urbane, tenendo conto delle disparità regionali e della necessità di garantire l'inclusione sociale (raccomandazione specifica per paese 2 del 2019). Nel 2020 il Consiglio ha raccomandato alla Grecia di intervenire nel 2020 e nel 2021 al fine di: a) adottare tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, sostenere l'economia e la successiva ripresa, in linea con la "clausola di salvaguardia generale"; quando le condizioni economiche lo consentano, perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti; rafforzare la resilienza del sistema sanitario e garantire un accesso adeguato e paritario all'assistenza sanitaria (raccomandazione specifica per paese 1 del 2020); b) attenuare l'impatto della crisi a livello sociale e occupazionale, anche mediante misure quali i regimi di riduzione dell'orario di lavoro e garantendo un efficace sostegno all'attivazione (raccomandazione specifica per paese 2 del 2020);

¹ Tali impegni politici riguardano le riforme strutturali avviate nell'ambito dei programmi di aggiustamento macroeconomico per migliorare il funzionamento dell'economia greca e hanno un calendario che arriva fino alla metà del 2022. Essi sono monitorati nell'ambito della sorveglianza rafforzata e delle relative revisioni trimestrali dei progressi compiuti e riguardano, in particolare, i settori seguenti: i) politiche di bilancio, ivi comprese quelle strutturali, ii) previdenza sociale, iii) stabilità finanziaria, iv) mercati del lavoro e dei prodotti, v) Società ellenica per le attività e le partecipazioni e le privatizzazioni, e vi) modernizzazione della pubblica amministrazione.

c) attuare rapidamente misure volte a fornire liquidità e flussi continui di credito e altri finanziamenti all'economia, a beneficio in particolare delle piccole e medie imprese più colpite dalla crisi; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica; concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare per garantire la sicurezza e la sostenibilità dei trasporti e della logistica, la produzione e l'uso puliti ed efficienti dell'energia, le infrastrutture ambientali e le infrastrutture e abilità digitali ad altissima capacità; migliorare l'efficacia e la digitalizzazione della pubblica amministrazione e promuovere la trasformazione digitale delle imprese (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020); e d) proseguire e completare le riforme in linea con gli impegni post-programma assunti in sede di riunione dell'Eurogruppo del 22 giugno 2018 finalizzati a riavviare una ripresa economica sostenibile, in seguito al graduale allentamento delle restrizioni imposte a causa della pandemia di COVID-19 (raccomandazione specifica per paese 4 del 2020). Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese all'atto della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR"), la Commissione ritiene che siano stati compiuti notevoli progressi in merito alle raccomandazioni di affrontare efficacemente la pandemia, anche mediante misure quali i regimi di riduzione dell'orario di lavoro, e di fornire liquidità alle imprese colpite, nonché in merito alla raccomandazione di proseguire e completare le riforme in linea con gli impegni post-programma assunti in sede di riunione dell'Eurogruppo del 22 giugno 2018.

- (3) Il 2 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per la Grecia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. L'analisi ha portato la Commissione a concludere che la Grecia presenta squilibri macroeconomici eccessivi dovuti segnatamente a un debito pubblico elevato, a un riequilibrio esterno incompleto e a un ingente volume di crediti deteriorati, in un contesto di alta disoccupazione e di debole crescita potenziale.
- (4) Nel suo progetto di raccomandazione sulla politica economica della zona euro il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi PRR, provvedimenti finalizzati tra l'altro a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. La raccomandazione del Consiglio invitava inoltre gli Stati membri della zona euro a potenziare i quadri istituzionali nazionali, ad assicurare la stabilità macrofinanziaria, a completare l'unione economica e monetaria e a rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.

¹ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (5) Il 27 aprile 2021 la Grecia ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. Tale presentazione ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, con il coinvolgimento delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. La titolarità nazionale dei PRR è alla base della loro efficace attuazione e del loro impatto duraturo a livello nazionale e della credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento(UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.
- (6) I PRRdevono perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo") e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094¹ del Consiglio a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19. Devono promuovere la coesione economica, sociale e territoriale contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

- (7) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà un impegno coordinato che implica riforme e investimenti in tutta l'Unione. Attraverso l'attuazione coordinata e simultanea e la realizzazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente e genereranno ricadute positive nell'Unione. Pertanto, circa un terzo dell'impatto dello strumento sulla crescita e la creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute di altri Stati membri.

Una risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche da affrontare, della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato e del sostegno richiesto sotto forma di prestito.

- (8) L'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 stabilisce che l'ambito di applicazione del dispositivo fa riferimento alle aree di intervento di pertinenza europea strutturate in sei pilastri: a) transizione verde; b) trasformazione digitale; c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese ("PMI") forti; d) coesione sociale e territoriale; e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e f) politiche per la prossima generazione, bambini e giovani, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e le competenze. Le riforme e gli investimenti inclusi nel PRR contribuiscono a tutti e sei i pilastri summenzionati. Sussiste inoltre un equilibrio generale tra i pilastri c), d), e) e f). Pertanto il PRR rappresenta in ampia misura una risposta globale e adeguata alla situazione economica e sociale della Grecia.

- (9) Più specificamente, per quanto riguarda la transizione verde, il PRR prevede misure volte a portare la Grecia verso un modello energetico a basse emissioni di carbonio, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ad aumentare le fonti di energia rinnovabili, a promuovere l'efficienza energetica e il rinnovo energetico degli edifici, a introdurre modalità di trasporto sostenibili e a proteggere l'ambiente naturale. Le riforme e gli investimenti nella trasformazione digitale riguardano il potenziamento della connettività e della copertura della banda larga, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei settori chiave dell'economia e lo sviluppo di infrastrutture e competenze digitali. Per sostenere una crescita intelligente e inclusiva, il PRR prevede misure volte a rafforzare gli investimenti privati (anche per le PMI), migliorare il contesto imprenditoriale, stimolare le prestazioni in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, aumentare l'occupazione, collegare le competenze alle posizioni lavorative e migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia. Inoltre gli interventi mirati sono destinati a rafforzare la coesione sociale affrontando le sfide relative alla partecipazione al mercato del lavoro, allo sviluppo delle competenze e alle pari opportunità, mentre alcuni investimenti agevolano la coesione territoriale. Inoltre, per attenuare gli shock negativi e reagire in modo migliore alle crisi, il PRR prevede azioni per affrontare i problemi di lunga data dei sistemi sanitario e di protezione sociale (resilienza sociale), promuovere la sostenibilità delle entrate pubbliche, la resilienza del settore finanziario e la diversificazione delle attività economiche (resilienza economica) e garantire un'amministrazione pubblica efficiente e una sana governance (resilienza istituzionale). Per quanto riguarda le politiche per la prossima generazione, le riforme e gli investimenti a tutti i livelli di istruzione mirano a digitalizzare processi e infrastrutture e a sviluppare le competenze digitali dei giovani, mentre altre misure sono incentrate sull'educazione e la cura della prima infanzia.

- (10) La Grecia mira a promuovere gli investimenti privati, attraverso uno strumento di prestito che dovrebbe avvalersi dei seguenti canali di distribuzione: i) istituzioni finanziarie internazionali (attraverso accordi operativi); ii) banche commerciali (attraverso un bando di selezione aperto); iii) una piattaforma per i capitali propri (attraverso un mandato); e iv) il comparto "Stati membri" del fondo InvestEU, mediante un accordo di contribuzione. Gli accordi summenzionati e il bando di selezione delle banche commerciali dovrebbero comprendere disposizioni sui criteri di selezione per il rispetto, da parte delle aziende oggetto del sostegno, del regolamento (UE) 2021/241 e dell'orientamento tecnico "non arrecare un danno significativo" della Commissione europea (2021/C58/01), prevedendo il ricorso alla verifica della sostenibilità, una lista di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica per le transazioni esenti da tale verifica da parte di un revisore indipendente nonché la selezione delle attività in conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE. L'impegno degli istituti finanziari internazionali, delle banche commerciali e di InvestEU a investire fondi a sostegno del clima e della transizione digitale dovrebbe essere attuato adottando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2021/241, e gli orientamenti tecnici forniti nella comunicazione della Commissione intitolata «Guida tecnica sull'applicazione di "non arrecare un danno significativo"» ai sensi del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza¹ («"guida tecnica"non arrecare un danno significativo"») mentre i revisori indipendenti dovrebbero verificare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" e degli obiettivi climatici e digitali di cui al regolamento (UE) 2021/241.

¹ GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (11) In conformità all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b) e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Grecia, inclusi i relativi aspetti di bilancio, così come nelle raccomandazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. Per quanto riguarda le raccomandazioni specifiche per paese 1 del 2019 e 4 del 2020, le politiche perseguite per affrontare gli impegni specifici assunti dalla Grecia in sede di riunione dell'Eurogruppo del 22 giugno 2018 dovrebbero continuare a essere monitorate nel quadro della sorveglianza rafforzata.
- (12) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate al di fuori dell'ambito del PRR della Grecia. In linea con le disposizioni della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita e in risposta alla pandemia di COVID-19 e alla conseguente recessione economica, la Grecia ha adottato misure di bilancio per rafforzare la capacità del suo sistema sanitario, contenere la pandemia e fornire sostegno ai cittadini e ai settori particolarmente colpiti. Questa vigorosa risposta politica ha attenuato la contrazione del PIL, riducendo, di conseguenza, l'aumento del disavanzo e del debito pubblico¹.

¹ Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2021 della Grecia.

- (13) Il PRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte le sfide economiche e sociali, o un loro sottoinsieme significativo, delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Grecia dal Consiglio nel semestre europeo nel 2019 e nel 2020, in particolare riguardo ai settori della qualità e della sostenibilità delle finanze pubbliche; accessibilità e resilienza del sistema sanitario; politiche attive del mercato del lavoro politiche a sostegno degli investimenti pubblici e privati nei settori dell'istruzione, delle competenze e dell'occupabilità; ricerca e sviluppo; sicurezza e sostenibilità dei trasporti e della logistica, produzione e uso puliti ed efficienti di energia, compresi progetti in materia di energie rinnovabili e di interconnessione; infrastrutture ambientali; ripristino di aree urbane; trasformazione digitale della pubblica amministrazione e delle imprese. Il PRR comprende inoltre un numero significativo di misure volte ad affrontare le sfide in materia di politiche strutturali di bilancio, previdenza sociale, stabilità finanziaria, mercati del lavoro e dei prodotti e modernizzazione della pubblica amministrazione, dando seguito, ampliando e completando gli impegni post-programma. A medio termine, considerato il forte accento posto sulle politiche di investimento, occupazione e aumento della produttività, si prevede che l'attuazione del PRR possa sostenere la ripresa economica e quindi contribuire al conseguimento di una posizione di bilancio prudente e a garantire la sostenibilità del debito in linea con la pertinente raccomandazione specifica per paese (raccomandazione specifica per paese 1 del 2020). Le politiche attive del mercato del lavoro proposte sono diversificate e mirate ai gruppi che necessitano di sostegno, puntano alla creazione di posti di lavoro e contribuiscono alla transizione verde (raccomandazione specifica per paese 2 del 2020). Il PRR include misure volte a far fronte a importanti sfide concernenti il sistema di istruzione greco e prevede notevoli investimenti nelle competenze attraverso l'apprendimento permanente, con grande attenzione alla trasformazione digitale in entrambi i settori dell'istruzione (raccomandazioni specifiche per paese 3 del 2020 e 2 del 2019). Esso propone misure mirate a sostegno dell'integrazione sociale dei gruppi vulnerabili, compresi i disabili, i senzatetto, i Rom e le persone che vivono in condizioni di povertà estrema e misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (raccomandazione specifica per paese 2 del 2020).

- (14) Il PRR prevede di anticipare l'attuazione di progetti di investimento pubblici maturi e di promuovere gli investimenti privati nei settori prioritari, compresi quelli che contribuiscono alla transizione digitale e verde, con misure connesse all'efficienza energetica, ai trasporti sostenibili, alla tutela dell'ambiente e al ripristino di aree urbane, commisurate alle sfide correlate, in linea con le raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazioni specifiche per paese 3 del 2020 e 2 del 2019). Inoltre il PRR sostiene le sfide legate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese (raccomandazioni specifiche per paese 3 del 2020 e 2 del 2019). Il PRR amplia e integra le riforme strutturali fondamentali che sono state avviate nell'ambito dei programmi di aggiustamento macroeconomico per migliorare il funzionamento dell'economia e che attualmente sono monitorate nell'ambito del quadro di sorveglianza rafforzata. Il PRR propone riforme ambiziose del contesto imprenditoriale, del mercato del lavoro e delle politiche sociali, del sistema sanitario e della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda l'amministrazione fiscale e la giustizia. Tali riforme sono affiancate da investimenti che ne sostengono l'attuazione (raccomandazioni specifiche per paese 4 del 2020 e 1 del 2019).

- (15) Affrontando le sfide di cui sopra l'attuazione del PRR dovrebbe anche contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi individuati nella raccomandazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 1176/2021 nel 2019 e nel 2020, che presenta la Grecia, in particolare per quanto riguarda l'elevato debito pubblico, il riequilibrio esterno incompleto e gli elevati prestiti deteriorati, in un contesto di elevata disoccupazione e bassa crescita potenziale.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Grecia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (17) Le simulazioni dei servizi della Commissione mostrano che il PRR, unitamente alle restanti misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa è potenzialmente in grado di aumentare del 2,1-3,3 % il PIL reale della Grecia entro il 2026, escludendo il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale. Il PRR si basa sul "piano di sviluppo per l'economia greca" pubblicato nel novembre 2020 ed è coerente con esso. In quanto tale, affronta i principali ostacoli alla crescita a lungo termine della Grecia, in particolare la notevole carenza di investimenti e la necessità di aumentare la qualità dell'istruzione, nonché l'efficienza e la qualità della pubblica amministrazione e della giustizia. L'attuazione delle politiche attive previste per quanto riguarda il mercato del lavoro, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze è potenzialmente in grado di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e l'occupazione (compresa quella femminile).
- (18) Diverse misure sono in grado di aumentare la produttività dell'economia. Alcune riforme mirano a migliorare il contesto imprenditoriale e ad agevolare l'attività commerciale, integrata dai progressi compiuti nella digitalizzazione. Si prevede che la pubblica amministrazione sarà modernizzata e che gli oneri normativi e amministrativi saranno ridotti, mentre i miglioramenti nell'amministrazione finanziaria dovrebbero contribuire a creare un contesto fiscale più favorevole alla crescita. Il PRR comprende un programma ambizioso per migliorare l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario attraverso la digitalizzazione, la revisione delle mappe giudiziarie e progetti che investano nel capitale fisico e umano. Inoltre si prevede che i fondi aggiuntivi messi a disposizione del settore privato attraverso lo strumento di prestito stimoleranno gli investimenti privati.

- (19) Il PRR presenta una serie completa di misure volte ad affrontare le carenze del mercato del lavoro e a migliorare la coesione sociale. Tali misure sono in grado di sviluppare le capacità delle istituzioni sociali e degli enti per l'occupazione. Si prevede inoltre che la revisione del codice del lavoro e il recupero di efficienza della pubblica amministrazione grazie alla digitalizzazione e al migliore monitoraggio del mercato del lavoro riducano le vulnerabilità agli shock. Inoltre tali misure sono in grado di contribuire alla coesione promuovendo la partecipazione al mercato del lavoro, anche dei gruppi vulnerabili.
- (20) L'attuazione del PRR è in grado di contribuire efficacemente ad affrontare le molteplici sfide occupazionali e sociali rilevanti per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Per promuovere le pari opportunità e l'accesso al mercato del lavoro, il PRR prevede una nuova strategia per l'apprendimento permanente e la modernizzazione dei sistemi di riqualificazione e miglioramento delle competenze. La riforma potrebbe ridefinire e migliorare i programmi, attualmente frammentati, istituendo nuovi piani di studio legati alle esigenze del mercato del lavoro e un quadro di valutazione per gli erogatori di programmi di miglioramento delle competenze. Sono previsti anche investimenti per potenziare ulteriormente l'istruzione e la formazione professionali. Al fine di migliorare le dinamiche del mercato del lavoro, la Grecia prevede inoltre notevoli investimenti in programmi di riqualificazione e miglioramento delle competenze.

Principio "non arrecare un danno significativo"

- (21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (22) Per ciascuna delle misure, si prevede che il PRR assicuri che non venga arrecato alcun danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Conformemente alla guida tecnica "non fare un danno significativo" la Grecia ha fornito giustificazioni. Ove necessario, la Grecia ha proposto l'attuazione di misure di attenuazione per evitare danni significativi, che dovrebbero essere garantite attraverso i pertinenti traguardi e obiettivi.

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (23) Particolare attenzione viene prestata ai regimi orizzontali, compresi quelli per i quali è richiesto un prestito, in cui i requisiti per conformarsi al principio "non arrecare danni significativi" sono incorporati nella concezione dei regimi e dovrebbero essere specificati in un target intermedio o finale.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (24) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 37,5 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia dell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Conformemente all'articolo 17 di tale regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima per il 2030.
- (25) Le riforme e gli investimenti sono in grado di contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica della Grecia stabiliti nel piano nazionale per l'energia e il clima e nella tabella di marcia verso la neutralità carbonica 2050, contribuendo in tal modo al conseguimento, del traguardo dell'Unione in materia di clima e degli obiettivi ambientali dell'Unione. Alcuni investimenti che contribuiscono alla transizione verde sono integrati in piani nazionali di più ampio respiro, quali la strategia di ristrutturazione a lungo termine, la strategia di gestione dei rifiuti, il rimboschimento, l'economia circolare e la biodiversità, e si prevede che siano finalizzati all'attuazione di tali strategie.

(26) Il PRR prevede misure che affrontano alcune sfide legate alla transizione verde. Per quanto riguarda l'energia pulita, il PRR prevede sia riforme che investimenti in grado di aumentare le fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico della Grecia. Sono previsti investimenti considerevoli volti a migliorare l'efficienza energetica dell'ormai vetusta dotazione di alloggi della Grecia, integrati da azioni destinate alle famiglie in condizioni di povertà energetica. Altri contributi ambientali e climatici significativi provengono dalle misure a sostegno della mobilità sostenibile attraverso riforme e investimenti in grado di migliorare i trasporti pubblici urbani e potenziare le infrastrutture per i veicoli elettrici. Il PRR prevede investimenti in grado di sostenere la biodiversità attraverso il rimboschimento volto al ripristino degli ecosistemi forestali degradati e il rafforzamento della tutela ambientale mediante l'introduzione di un sistema di monitoraggio delle specie e dei tipi di habitat. Il PRR prevede investimenti nell'agricoltura sostenibile in grado di promuovere l'innovazione e proteggere l'ambiente migliorando il profilo ambientale delle aziende agricole e attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici. Infine lo strumento di prestito dovrebbe essere destinato ad attività connesse al clima in un numero selezionato di settori di intervento, come l'efficienza energetica e i progetti dimostrativi per il settore privato, con significativi risparmi energetici o una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra, una nuova capacità di fonti energetiche rinnovabili (energia solare ed eolica) e i sistemi energetici intelligenti.

- (27) Per quanto riguarda gli obiettivi ambientali definiti nel regolamento (UE) n. 2020/852, il PRR prevede misure per la mitigazione dei cambiamenti climatici in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, principalmente attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Il PRR prevede alcune misure relative all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa l'elaborazione di piani urbanistici locali in grado di promuovere il rinnovamento urbano, rendere le città più resilienti ai cambiamenti climatici e rafforzare le infrastrutture per l'attenuazione delle inondazioni. Inoltre le misure in materia di approvvigionamento idrico e di acque reflue urbane sono legate a obiettivi specifici in grado di ridurre le perdite d'acqua e il consumo energetico, contribuendo in tal modo a un uso più sostenibile delle risorse idriche. Infine, per quanto riguarda la biodiversità, il PRR prevede una misura di rimboschimento in grado di aumentare l'area boschiva di 16 500 ettari, utilizzando prevalentemente specie autoctone.

Contributo alla trasformazione digitale

- (28) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 23,3 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

(29) Il PRR prevede misure legate alla transizione digitale che affrontando le sfide in questo settore e nel complesso è ben allineato agli obiettivi chiave della strategia digitale dell'Unione e alle priorità legate al digitale stabilite dalla Commissione nella strategia annuale di crescita sostenibile per il 2021. Tali misure riguardano la connettività, l'interoperabilità nella progettazione dei servizi pubblici, la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, lo sviluppo delle competenze digitali, la disponibilità di dati aperti, l'emancipazione e la parità di partecipazione delle donne, degli anziani e dei gruppi vulnerabili all'era digitale. La componente 2.1 del PRR prevede investimenti volti ad agevolare l'installazione di infrastrutture in fibra ottica negli edifici, lo sviluppo di reti 5G che coprano tutte le principali autostrade greche, lo spiegamento di cavi sottomarini per l'interconnessione delle isole greche e l'interconnessione con Cipro nonché l'utilizzo di tecnologie e applicazioni spaziali. Le riforme istituiscono il quadro necessario per agevolare il passaggio alle connessioni veloci a banda larga e la transizione alla tecnologia 5G. Le misure previste nella componente 2.2 riguardano la trasformazione digitale degli enti del settore pubblico (archivi e servizi digitali a valore aggiunto), il miglioramento dei processi aziendali, una maggiore interoperabilità tra sistemi e dati, la cibersicurezza e le strategie e le politiche di governance dei dati, nonché un uso esteso di tecnologie avanzate (cloud computing e big data). La componente 2.3, unitamente alle misure previste nella componente 4.1, mira a promuovere l'adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese (in particolare le PMI) per affrontare le principali sfide relativamente all'inclusione digitale. Tali iniziative sono in grado di consentire la creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale e di sostenere le PMI nell'ottenere servizi digitali, piattaforme e spazi di dati, nonché registratori di cassa e terminali di pagamento (POS) basati sulle nuove tecnologie.

Unitamente ad altre misure previste nelle componenti 4.1 e 4.6, le misure di cui alla componente 2.3 sono in grado di contribuire alla transizione digitale dell'industria greca, di accelerarne la transizione all'Industria 4.0 e di trasformare i modelli aziendali delle imprese per aumentarne la competitività e la resilienza. La componente 3.2 del PRR prevede anche misure volte a colmare l'attuale divario digitale nella dimensione del capitale umano, modernizzando e migliorando il sistema di apprendimento permanente e offrendo alla forza lavoro un sistema di riqualificazione e miglioramento delle competenze che risponda alle esigenze del mercato, con particolare attenzione alle competenze digitali. Tali misure sono in grado di contribuire a colmare il divario digitale e a rafforzare l'alfabetizzazione digitale di base in tutta la popolazione. Infine lo strumento di prestito dovrebbe essere rivolto alle attività connesse al digitale in alcuni settori di intervento, in particolare attraverso investimenti in reti a banda larga ad altissima capacità, investimenti volti a digitalizzare sia le PMI che le grandi imprese, investimenti nello sviluppo e nella diffusione di tecnologie di cibersecurity, tecnologie digitali avanzate e altri tipi di infrastrutture TIC.

- (30) Le misure del PRR relative alla transizione digitale appaiono ben allineate alle carenze della Grecia nel settore digitale individuate nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI). Tali misure sono in grado di integrare efficacemente i piani e le iniziative nazionali esistenti e, nel complesso, di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dell'economia e della società greche, contribuendo ad aumentare la competitività e la resilienza dell'economia, garantendo nel contempo l'inclusività. Inoltre tali misure sono in grado di determinare un cambiamento radicale e di avere un impatto duraturo.

Impatto duraturo

- (31) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di avere in ampia misura un impatto duraturo sulla Grecia (rating A).

(32) Il PRR prevede una serie di riforme in grado di indurre cambiamenti duraturi nelle politiche e di agevolare l'effettiva attuazione. Le riforme volte ad alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e ad aumentare la qualità della regolamentazione contribuiscono a creare condizioni di parità per le imprese e a liberare il potenziale di investimento della Grecia. A tal fine, le misure volte a rafforzare la vigilanza del mercato dovrebbero facilitare un'efficace applicazione delle politiche. Per quanto riguarda la politica energetica, la razionalizzazione della procedura di autorizzazione per gli impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili (FER) mira ad affrontare il problema dei lunghi tempi necessari per la diffusione delle FER e a sostenere la transizione verde della Grecia nel rispetto della legislazione ambientale. Le riforme del settore finanziario mirano a rafforzare i processi di decisione del credito e il mercato dei crediti deteriorati affrontando il problema delle asimmetrie dell'informazione e consolidando i mercati di capitale in modo da aumentare la resilienza economica della Grecia agli shock futuri. Iniziative significative volte a migliorare il sistema di governance a tutti i livelli della pubblica amministrazione, a modernizzare le procedure di assunzione del personale e a rafforzare i quadri nazionali in materia di appalti pubblici e lotta alla corruzione sono in grado di affrontare le debolezze strutturali intrinseche. Importanti riforme del sistema giudiziario mirano a modernizzarlo e a migliorarne la qualità e l'efficienza, anche attraverso la revisione della mappa giudiziaria, la digitalizzazione e il miglioramento delle competenze dei giudici e dei funzionari giudiziari.

(33) Gli investimenti previsti nel PRR mirano ad affrontare le cause principali delle sfide chiave individuate e appaiono sostenibili dal punto di vista finanziario e di bilancio. È previsto un ingente volume di investimenti nelle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale. Unitamente a un programma globale di semplificazione dei processi, tali investimenti sono in grado di determinare un cambiamento strutturale duraturo nel funzionamento dell'amministrazione e di affrontare il problema dell'attuale basso livello dei servizi pubblici digitali sia per i cittadini che per le imprese. Inoltre, gli ingenti investimenti digitali nell'amministrazione fiscale sono in grado di contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale e il contrabbando e di ridurre gli oneri amministrativi in capo ai contribuenti. L'introduzione di processi e strumenti digitali nel sistema giudiziario, unitamente alla formazione dei giudici e del personale giudiziario, contribuisce a migliorare il funzionamento dei tribunali. Gli investimenti nell'istruzione, nell'assistenza sociale e sanitaria e nei servizi per l'impiego, nonché la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro, con particolare attenzione alle competenze verdi e digitali, sono in grado di salvaguardare la resilienza e aumentare la qualità di tali servizi essenziali in modo inclusivo e sostenibile. Sono inoltre previsti investimenti ingenti per agevolare il conseguimento degli obiettivi a lungo termine delle politiche ambientali e di decarbonizzazione, anche per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici ai fini dell'efficienza energetica, i progetti strategici di rigenerazione urbana verde, le misure di ripristino dei siti per le zone colpite dalla chiusura delle miniere di lignite, l'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e le misure a favore del rimboschimento e dell'agricoltura sostenibile. L'impatto duraturo del PRR può essere rafforzato anche attraverso sinergie tra il PRR e altri programmi finanziati dall'Unione europea (compresi i fondi della politica di coesione e InvestEU), in particolare affrontando in modo concreto i problemi territoriali profondamente radicati e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (34) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (EU) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (Rating A).
- (35) Il PRR presenta un sistema di controllo di gestione che comprende quattro organismi, ossia l'agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i servizi responsabili dei ministeri competenti, gli organi esecutivi e la commissione di audit finanziario (EDEL). La responsabilità generale di coordinare l'attuazione e il monitoraggio è affidata all'agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, di recente istituzione, che fa parte del ministero delle Finanze. La maggior parte degli organismi esecutivi responsabili dell'attuazione delle misure deve ancora essere individuata. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, la Grecia dovrebbe opportunamente istituire il sistema di gestione e di controllo prima della presentazione della prima domanda di pagamento alla Commissione, al fine di conformarsi all'articolo 22 di tale regolamento. Il PRR offre una panoramica dettagliata dei processi di monitoraggio e comunicazione dei risultati previsti.
- (36) I traguardi e gli obiettivi del PRR greco costituiscono un sistema appropriato per monitorare l'attuazione del PRR stesso. In generale sono sufficientemente chiari e completi da garantire la tracciabilità e la verifica del loro conseguimento. Inoltre i traguardi e gli obiettivi sono pertinenti e accettabili poiché il loro ambito di applicazione rispecchia l'obiettivo generale delle misure.

- (37) I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel corso del tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.
- (38) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto in linea con l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ può essere richiesta assistenza tecnica per aiutare gli Stati membri nell'attuazione del loro PRR.

Calcolo dei costi

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (EU) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

- (40) Per ciascuna misura è stata presentata una ripartizione dettagliata dei costi, con una metodologia di calcolo che varia da misura a misura e in cui è prevalente l'approccio bottom-up. Per la maggior parte delle misure, i costi sono considerati ragionevoli, plausibili, efficienti e proporzionati. L'importo dei costi totali stimati del PRR è commisurato anche all'impatto economico e sociale atteso delle misure previste e le giustificazioni fornite per la valutazione dei costi sono generalmente sufficienti. Per un numero limitato di valutazioni, i costi hanno superato in misura moderata la fascia di costo stabilita da progetti comparabili. La valutazione dei costi è stata giudicata da un consulente esterno e approvata dal comitato nazionale per la produttività della Grecia. Infine, l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, sezione 2.10, del regolamento (EU) 2021/241, le modalità proposte nel PRR sono adeguate (Rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti e dispositivi per promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, su un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

- (42) È previsto un traguardo supplementare che richiede la definizione del mandato giuridico del comitato di audit finanziario e l'istituzione di sistemi di controllo e di audit della gestione per essere in grado di: a) assicurare la raccolta dei dati e il monitoraggio del conseguimento di traguardi e obiettivi; b) consentire la preparazione delle dichiarazioni di gestione e della sintesi dell'audit nonché delle domande di pagamento e c) stabilire le procedure necessarie per raccogliere e conservare i dati relativi a beneficiari finali, appaltatori, subappaltatori e titolari effettivi conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 per la prima domanda di pagamento entro il 30 settembre 2021. Dovrebbe essere redatta una relazione di audit specifica sull'assetto del sistema, che analizzi le carenze riscontrate e le azioni correttive intraprese o pianificate.

(43) Il sistema di controllo e audit sviluppato dalla Grecia è concepito in modo coerente per soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2021/241. Il sistema di controllo interno si basa su solidi processi e strutture: i ruoli e le responsabilità degli attori per lo svolgimento di controlli e audit sono chiari, le funzioni di controllo pertinenti sono adeguatamente separate e l'indipendenza degli attori che svolgono gli audit è garantita. La commissione di audit finanziario svolge audit al fine di verificare se gli organi esecutivi che dovrebbero occuparsi della gestione e dell'attuazione dei progetti approvati mettono in atto procedure volte a prevenire, individuare e correggere la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del regolamento (UE) 2021/241, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione, nonché al fine di verificare il rispetto delle norme applicabili. Ciascun organo esecutivo è valutato in base al proprio rischio intrinseco e di controllo e la commissione di audit finanziario stabilisce le sue priorità di audit in base all'ordine di rischio. Per evitare la duplicazione dei finanziamenti forniti a titolo del regolamento (UE) 2021/241 e di altri programmi dell'Unione si effettuano controlli a diversi livelli. I revisori indipendenti abilitati dovrebbero controllare gli organi esecutivi responsabili dell'attuazione e della gestione delle riforme e degli investimenti. L'agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è incaricata del coordinamento generale e del monitoraggio del PRR e costituisce il punto di contatto unico tra le autorità greche e la Commissione. Le domande di pagamento dovrebbero essere presentate dall'Agenzia di coordinamento della struttura di recupero e resilienza alla Commissione su base semestrale, previa verifica del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi mediante il sistema informativo di gestione del dispositivo, corredato della dichiarazione di gestione e della sintesi degli audit effettuati dal comitato di audit finanziario. È previsto che gli attori responsabili dei controlli abbiano la capacità giuridica e la capacità amministrativa di esercitare i propri funzioni e compiti.

- (44) La Grecia ha dichiarato che è in fase di sviluppo uno strumento informatico per la gestione e la rendicontazione dei traguardi e degli obiettivi al fine di soddisfare i requisiti specifici di gestione e rendicontazione descritti nel PRR. In conformità all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, la Grecia dovrebbe attuare tale misura al fine di conformarsi all'articolo 22 di tale regolamento.

Coerenza del PRR

- (45) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti di attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

(46) Le riforme e gli investimenti presentati nel PRR della Grecia sono complementari tra loro. Si basano su un piano globale di crescita che ne garantisce la coerenza e contribuisce al futuro sviluppo economico intelligente, inclusivo e sostenibile. I quattro pilastri principali del PRR, ossia: a) transizione verde, b) trasformazione digitale, c) occupazione, competenze e coesione sociale, e d) investimenti privati e trasformazione dell'economia, sono strettamente connessi tra loro e si rafforzano a vicenda. Contengono misure relative alla trasformazione digitale, che sono fattori chiave per la transizione verde e circolare dell'economia greca. Analogamente, l'inclusione di criteri legati al clima e alla sostenibilità nel pilastro della transizione verde dovrebbe rafforzare la diffusione delle tecnologie digitali e facilitare l'attuazione del pilastro digitale. Gli investimenti strategici in progetti digitali multinazionali e tecnologie emergenti dovrebbero contribuire al conseguimento di messa in rete e interoperabilità. Il terzo pilastro dovrebbe garantire che le transizioni digitale e verde siano eque in tutta la società greca, dando priorità alla creazione di posti di lavoro sostenibili, al miglioramento del sistema di istruzione e delle competenze e alla fornitura di servizi sanitari e sociali efficaci e di alta qualità. Il quarto pilastro mira a mobilitare gli investimenti pubblici e privati per stimolare la competitività, sostenere la produttività e la crescita a lungo termine e creare nuovi posti di lavoro, istituendo nel contempo quadri istituzionali che consentano la realizzazione della transizione digitale e verde in Grecia.

Uguaglianza

- (47) Il PRR contiene una serie di misure che dovrebbero contribuire ad affrontare le sfide nel settore della parità di genere e delle pari opportunità per tutti, tra cui riforme e investimenti mirati nei settori dell'occupazione, delle competenze, della sanità e della coesione sociale. Tra i beneficiari figurano i disoccupati di lunga durata, i disabili e i senzatetto, le persone appartenenti a minoranze etniche, i migranti, i richiedenti asilo e le persone che vivono in condizioni di povertà estrema. Il PRR mira inoltre a promuovere la consapevolezza della diversità nel settore pubblico e privato e a rafforzare i meccanismi di monitoraggio. Per quanto riguarda la parità di genere, il PRR prevede alcune misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso indennità mirate all'occupazione e programmi di riqualificazione e ampliando le strutture di istruzione e cura per la prima infanzia. Inoltre molte altre misure che non mirano esplicitamente a promuovere le pari opportunità comprendono un aspetto relativo all'uguaglianza. Durante la fase di attuazione del PRR, dovrebbe essere garantita la raccolta di dati disaggregati per genere e origine etnica al fine di valutare e analizzare meglio le questioni relative alla parità.

Autovalutazione della sicurezza

- (48) Il PRR prevede un'autovalutazione della sicurezza per gli investimenti nelle capacità e nella connettività digitali. Per quanto riguarda gli investimenti nella connettività e, in particolare nelle reti 5G, il PRR individua i problemi di sicurezza pertinenti e i rischi associati nonché le misure di mitigazione da adottare per ciascuno di essi sulla base dei criteri oggettivi comuni inclusi nel pacchetto di strumenti dell'UE per la cibersicurezza del 5G.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

- (49) Il PRR prevede diversi progetti transfrontalieri e multinazionali, principalmente nell'ambito del pilastro digitale. Vi sono progetti di investimento con una dimensione digitale, come gli investimenti per i "corridoi 5G", che dovrebbero sostenere anche il corridoio transfrontaliero Salonicco — Sofia-Belgrado e gli investimenti "piccoli satelliti" che dovrebbero garantire l'interoperabilità con l'iniziativa "Infrastruttura europea di comunicazione quantistica" (EuroQCI). Inoltre il progetto di investimento relativo ai "cavi sottomarini in fibra" è in grado di sostenere l'installazione di tali cavi per collegare la Grecia continentale alle isole e a Cipro. Il PRR prevede anche investimenti in un nuovo sistema di calcolo ad alte prestazioni per aggiornare il sistema esistente di infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia e la sua interconnessione con i supercomputer EuroHPC e la creazione di un centro nazionale di operazioni di cibersecurity e la sua messa in rete con centri analoghi di altri Stati membri. Il PRR sviluppa ulteriormente il quadro dei servizi dell'infrastruttura comune europea per i dati e la fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrali.

Processo di consultazione

- (50) Il PRR comprende una sezione specifica che descrive il processo di consultazione che ha avuto luogo prima della presentazione del PRR alla Commissione. Elenca le parti interessate che sono state consultate tra luglio 2020 e aprile 2021 e che hanno fornito contributi per la sua preparazione, tra cui rappresentanti degli enti locali e regionali, dell'industria e di altre associazioni economiche, ONG e importanti parti sociali. Inoltre cita esempi di raccomandazioni di riforme e investimenti che sono state prese in considerazione per la sua preparazione. Per garantire la titolarità da parte dei soggetti interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e le parti interessate, comprese le parti sociali, durante l'attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR.

Valutazione positiva

- (51) A seguito della valutazione positiva della Commissione per quanto riguarda il PRR della Grecia, da cui emerge che il PRR risponde in modo soddisfacente ai criteri di valutazione fissati nel regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario e di prestito a fondo perduto.

Contributo finanziario

- (52) Il costo totale stimato del PRR di ripresa e resilienza della Grecia è pari a 31 164 331 515 EUR. Poiché il PRR risponde in modo soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento, e poiché inoltre l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Grecia, il contributo finanziario assegnato al PRR della Grecia dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione della Grecia.
- (53) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per la Grecia deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, per la Grecia dovrebbe essere messo a disposizione un importo non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (54) Inoltre, per sostenere ulteriori riforme e investimenti, la Grecia ha chiesto un sostegno sotto forma di prestito. L'importo massimo del prestito richiesto dalla Grecia non supera il 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti. L'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore all'importo complessivo del contributo finanziario disponibile per la Grecia e del sostegno richiesto sotto forma di prestito.

- (55) Il sostegno da fornire è finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹. Il sostegno deve essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte della Grecia, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.
- (56) La Grecia ha chiesto un prefinanziamento pari al 13 % del contributo finanziario e al 13 % del prestito. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione della Grecia subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di finanziamento") e dell'accordo di prestito di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento ("accordo di prestito").
- (57) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR della Grecia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2

Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione della Grecia un contributo finanziario sotto forma di aiuto non rimborsabile pari a 17 769 942 602 EUR¹. È disponibile un importo di 13 515 279 418 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per la Grecia un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 17 769 942 602 EUR, è disponibile un ulteriore importo di 4 254 663 184 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per la Grecia un contributo finanziario massimo aggiornato inferiore a 17 769 942 602 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo di 13 515 279 418 EUR è disponibile per essere impegnata giuridicamente conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241 dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

¹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Grecia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione della Grecia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 2 310 092 538 EUR, pari al 13 % del contributo finanziario. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Grecia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibile al pagamento, la Grecia deve conseguire i traguardi e gli obiettivi entro il 31 agosto 2026, subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Sostegno sotto forma di prestito

1. L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito pari a un massimo di 12 727 538 920 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione della Grecia un sostegno sotto forma di prestito in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 1 654 580 060 EUR, pari al 13 % del prestito. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di prestito. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di prestito è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Grecia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito e individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibile al pagamento, la Grecia deve conseguire i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito entro il 31 agosto 2026.

Articolo 4
Destinatario

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio
Il presidente
